



Servizi ecologici integrati **Toscana**

Allegato 1 – SPECIFICHE TECNICHE

Relative a:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

AVVIO A RECUPERO ENERGETICO DEL RIFIUTO CER 19.12.10 (CSS-COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO AI SENSI DELLA NORMA EN 15359), RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO DERIVANTE DA TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO ESCLUSIVAMENTE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (CER 20.03.01) , DI DISPONIBILITA' DI SEI TOSCANA SRL, PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO TMB DI GROSSETO, LOC. STRILLAIE (GR)

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente documento costituisce un allegato, i.e. Specifiche Tecniche, alla Lettera di Invito relativa alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di avvio a recupero energetico del rifiuto CER 19.12.10 (CSS - combustibile solido secondario ai sensi della norma en 15359), in cui vengono dettagliati e approfonditi gli aspetti tecnici del servizio in parola e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la selezione aperta indetta da SEI Toscana ai sensi del proprio Regolamento Acquisti.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di avvio a recupero energetico del rifiuto CER 19.12.10 (CSS - combustibile solido secondario ai sensi della norma EN 15359), rifiuto speciale non pericoloso derivante da trattamento meccanico biologico esclusivamente di rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 20.03.01) prodotti presso l’impianto TMB di Grosseto, loc. Strillaie (GR).

Il quantitativo di rifiuto cod. CER 19.12.10 CSS – Combustibile Solido Secondario Rifiuto speciale non pericoloso derivante da trattamento meccanico biologico esclusivamente di rifiuti solidi urbani non differenziati (CER 20.03.01), prodotto presso l’impianto di FUTURA S.p.A., impianto TMB di Grosseto in loc. Strillaie (GR), che dovrà essere avviato a recupero energetico a seguito dell’affidamento viene indicato, in via presunta e stimata, in oltre 30.000 tonnellate annue

Resta al riguardo precisato che i quantitativi sopra riportati non sono in alcun modo vincolanti per SEI Toscana, ma sono forniti con l’esclusivo scopo di consentire ai soggetti interessati di formulare un’offerta basata su un dato storico.

Di seguito le caratteristiche del rifiuto oggetto del servizio in affidamento:

- Classe CSS (rif. EN 15359) 3.2.3 minima
- Pezzatura max 60 mm (raffinato)

Il predetto rifiuto risulta confezionato in balle reggettate in plastica e filmate con film estensibile, di dimensioni indicative (L x H x L) cm 110 x 110 x 160, peso specifico 0,6-0,7 t/m³.

Si allegano la seguente documentazione tecnica:

1. analisi merceologica (lotto 18G);
2. analisi di classificazione (lotto 22G);
3. ultimo quadro riassuntivo (non completo pre-interruzione della produzione) di classificazione secondo EN 15359 (lotti dal 18G al 24G);
4. ultimo quadro riassuntivo completo di 10 lotti (ultima classificazione completa) di classificazione secondo EN 15359 (lotti dal 08G al 17G).

L’aggiudicazione avverrà per lotti separati, sulla base della seguente ripartizione:

1° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

2° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

3° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

4° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

5° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

6° lotto CIG per un quantitativo di 5.000 tonnellate di CSS

Tenuto conto che la suddivisione in lotti del quantitativo stimato oggetto del servizio è collegata alla produzione annua, si precisa che a seconda della produzione finale nel corso dell’anno, i quantitativi

dell'ultimo lotto potrebbero essere inferiori o superiori a quelli riportati nella precedente tabella.

La durata di affidamento del servizio è annuale, con decorrenza per ogni singolo lotto dalla data di consegna del lotto e corrispondente inizio delle attività.

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti possono effettuare mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio anche per ricevere direttamente tutte le informazioni necessarie e per evitare rischi specifici e generici connessi con il luogo di effettuazione del servizio in oggetto.

Le ditte appaltatrici dovranno comprovare di avere la disponibilità di uno o più impianti la cui autorizzazione preveda, in via preferenziale, l'operazione di recupero in R1 senza eventuali operazioni transitorie di messa in riserva (ex D.Lgs.152/06, operazioni di recupero di cui all'allegato C), e ciò attraverso la disponibilità diretta o attraverso la gestione con titolarità di terzi o attraverso un rapporto di intermediazione con l'impianto stesso; gli impianti dovranno essere abilitati ad operare in conformità con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.

In via secondaria, può essere prevista anche la disponibilità di impianti autorizzati per le operazioni in R13 e R12, purché il concorrente garantisca, già in sede di offerta, e comprovi, in un secondo tempo, in caso di aggiudicazione della gara, che il materiale conferito in detti impianti., risulti successivamente trasferito in altri impianti idonei autorizzati ad effettuare le operazioni di recupero in R1, di cui sopra.

Le ditte appaltatrici dovranno garantire l'integrale recupero del rifiuto di cui alla precedente tabella riepilogativa relativa ai quantitativi stimati di rifiuti oggetto del servizio in affidamento per singolo lotto.

La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto o uno degli impianti segnalati dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, lo stesso dovrà essere sostituito, dall'impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente.

Il mancato ritiro del rifiuto da parte dell'aggiudicataria secondo il programma richiesto settimanalmente comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 5.6 della Lettera di invito.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro eventuale documento in vigore per tempo.

La predisposizione del formulario o di altro documento di trasporto sarà a cura del personale dell'impianto di produzione di FUTURA S.P.A. a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.

L'appaltatrice dovrà inviare alla mail flussi@seitoscana.it ed al produttore alla mail che verrà fornita, copia dei formulari accettati a destino con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere alla committente ed al produttore la relativa registrazione sul registro di carico e scarico.

La copia del formulario dovrà pervenire preferibilmente alla committente ed al produttore il giorno successivo allo scarico. La 4° copia del formulario originale dovrà pervenire al produttore secondo i termini di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di emissione. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini verranno applicate le sanzioni di cui all'art 5.6.

In caso di notifiche transfrontaliere verranno rispettate le procedure di cui al Regolamento 1013/2006 ed eventuali modifiche che potranno intervenire nella vigenza contrattuale

Le offerte pervenute avranno il carattere della irrevocabilità, ex art. 1329 cod. civ., e non saranno in alcun modo vincolanti per SEI Toscana.

Allo stato attuale, le interferenze che possono intervenire durante lo svolgimento del servizio possono essere limitate alle sole fasi di coincidenza con lavori di manutenzione degli impianti.

I servizi in oggetto dovranno essere sottoposti all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Il servizio deve essere erogato in modo da garantire regolarità, efficienza ed efficacia.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito delle presenti specifiche tecniche ed in tutti gli atti di selezione si intende per:

- 1) Committente: SEI Toscana S.r.l. (SEI) o Committente.
- 2) Affidatario: l'impresa o il raggruppamento di ditte o imprese che risulterà affidatario dell'appalto.
- 3) Offerente: l'impresa o il raggruppamento di ditte o imprese che presenterà offerta per l'affidamento dei servizi in questione.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti individuati nell'art. 3 della Lettera di Invito, gli operatori economici indicati all'art. 45 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 (gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) e quelli indicati all'art. 45, comma 2:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano gli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi solari con decorrenza dell’affidamento dalla data di stipula del relativo contratto per singolo lotto o da diversa data che dovesse risultare dal verbale di consegna.

È escluso il rinnovo tacito.

Fermo quanto sopra, è espressamente riconosciuta a SEI Toscana la facoltà di richiedere al Contraente, che in tal caso sarà obbligato a concedere, il rinnovo del contratto per un ulteriore anno e/o la proroga per un periodo inferiore, alle medesime condizioni.

5. ESECUZIONE D’URGENZA

Tenuto conto che il servizio oggetto della procedura deve essere svolto senza soluzione di continuità e non può essere interrotto in quanto strettamente connesso alla tutela dell’ambiente legata al rispetto delle prescrizioni del monitoraggio e controllo, la Committente si riserva, di dare avvio all’esecuzione di urgenza del servizio prima della stipula del contratto. In tale ipotesi di esecuzione d’urgenza, l’Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni svolte, per gli importi offerti in gara, rinunciando lo stesso a qualsiasi richiesta o pretesa ulteriore.

6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Sulla scorta dei dati e dell’esperienza fino ad oggi acquisita, affinché si possa garantire la piena efficienza dell’attività di avvio a recupero energetico del CSS prodotto presso l’impianto TMB in loc. Strillaie (GR), il servizio deve prevedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- accettazione di un programma settimanale di conferimento del CSS con massima flessibilità
- capacità organizzativa e di infrastrutture per garantire il servizio escluse solo le cause di forza maggiore;

7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario dovrà garantire l’accettazione del programma settimanale che verrà predisposto dal Responsabile della pianificazione del servizio della Committente o suo sostituto.

Il Programma per la settimana successiva a quella in corso verrà trasmesso (via fax o via e-mail), all’Affidatario entro le ore 12.00 della giornata del mercoledì. Lo stesso Affidatario dovrà riceverlo e confermarlo (via fax o via e-mail) entro le ore 12.00 del venerdì successivo al ricevimento per poi attuarlo a partire dal lunedì successivo.

Qualora l’Affidatario manifestasse l’esigenza di effettuare modifiche al Programma settimanale trasmesso, lo stesso dovrà proporle entro le ore 12:00 del venerdì.

La Committente si riserva in ogni caso la facoltà di non approvare dette modifiche e pertanto, in mancanza di formale accettazione da parte della Committente, resterà vigente il Programma settimanale originariamente predisposto.

La mancata conferma da parte dell’Affidatario del Programma settimanale trasmesso dalla Committente entro i termini sopra definiti sarà considerata come tacita accettazione del piano stesso per la settimana successiva.

La Committente si riserva di richiedere eventuali variazioni al Programma settimanale in corso di applicazione nei termini che seguono:

- a) aumento fino al 20% delle quantità da prelevare, e smaltire rispetto a quelle previste nel Programma Settimanale alle medesime condizioni economiche;
- b) riduzione fino al 20% delle quantità da prelevare, e smaltire rispetto a quelle previste nel Programma Settimanale, fermo il pagamento delle sole quantità effettivamente ritirate dall’Affidatario senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di corrispettivo o indennizzo.

Le predette richieste di aumento o diminuzione nei limiti del 20% dovranno essere avanzate dalla Committente all’Affidatario con un preavviso di 24 ore.

8. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all’economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l’Affidatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’Affidatario.

9. CONTROLLI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Affidatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La Committente evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Affidatario sarà chiamato a rispondere nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Tra i controlli possibili, la Committente effettuerà verifiche sulla coerenza, in caso di RTI, delle quantità trasportate dai componenti con quanto previsto dalle iscrizioni all’Albo per trasporto dei rifiuti.

La Committente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

10. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

L’Affidatario dovrà garantire la trasmissione alla Committente di idonea reportistica periodica che questa richieda.

11. NORME DI SICUREZZA

La Committente considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola, per l’Affidatario, che le lavorazioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di quanto riportato nell’allegato 2, in materia di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

12. SANZIONI

In caso di violazioni di quanto sopra indicato, la Committente potrà adottare nei confronti dell’Affidatario le seguenti sanzioni, ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- richiesta all’Affidatario della sostituzione del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sospensione dei servizi;
- risoluzione del contratto.

13. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

13.1 VINCOLO CONTRATTUALE

Il/i soggetto/i selezionato/i (di seguito, per semplicità, il “Contraente”) si impegna/no ad avviare al recupero tutto il quantitativo di rifiuto individuato per il lotto o i lotti affidati, durante tutto il periodo di validità del contratto, a fronte del corrispettivo unitario offerto in sede di gara, con le modalità di svolgimento del servizio che verranno dettagliate nel contratto.

In caso di contestazione sulla qualità del rifiuto conferito, su richiesta scritta del Contraente potranno essere eseguite analisi in contraddittorio tra le parti.

13.2 DURATA

Per ogni singolo Lotto, il contratto avrà decorrenza dalla data della stipula e durata di un 12 (dodici) mesi solari.

È escluso il rinnovo tacito.

Fermo quanto sopra, è espressamente riconosciuta a SEI Toscana la facoltà di richiedere al Contraente, che in tal caso sarà obbligato a concedere, il rinnovo del contratto per un ulteriore anno e/o la proroga per un periodo inferiore, alle medesime condizioni.

13.3 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà determinato sulla base di quanto indicato nell’Offerta dal Contraente per il servizio o della successiva negoziazione diretta.

Resta inteso che i quantitativi e i relativi importi riportati nei documenti della selezione rappresentano una mera stima; di conseguenza, **detti quantitativi e relativo importo stimato del servizio non sono in alcun modo vincolanti per SEI Toscana**, ma sono forniti con l’esclusivo scopo di consentire ai soggetti interessati di formulare un’offerta basata su dati storici raccolti da SEI Toscana.

Non potranno essere avanzate, da parte del Contraente, pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso della vigenza contrattuale.

13.4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Contraente emetterà fattura per il servizio effettuato ogni fine mese in relazione a tutto il materiale ritirato ed avviato recupero nello stesso mese, in base alle quantità risultanti dai documenti di trasporto previsti dalle normative vigenti.

Il pagamento di ogni fattura è subordinato:

- i. all'invio da parte del Contraente di un DURC in corso di validità e regolare;
- ii. all'invio da parte del Contraente di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui attesti di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, nonché con gli adempimenti connessi ai relativi obblighi fiscali;
- iii. al positivo accertamento, da parte di SEI Toscana, della regolare esecuzione dei servizi affidati.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto di pagamento siano state, previo consenso scritto da parte di SEI Toscana, subappaltate, sarà necessario anche l'invio dei documenti di cui ai precedenti punti sub. i) e ii) con riferimento all'impresa subappaltatrice.

Laddove non si verificano le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, SEI Toscana sospenderà il pagamento; nessun interesse in tale ipotesi maturerà a favore del Contraente.

Dal pagamento potranno essere detratti eventuali importi dovuti dal Contraente a SEI Toscana a titolo di penali e/o risarcimento danni.

13.5 RESPONSABILITÀ

Il Contraente, nel dare esecuzione al contratto, è obbligato ad osservare ogni vigente normativa, di qualsiasi ordine e grado, ed in particolare è obbligato ad operare nell'assoluto rispetto delle vigenti norme di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque, di tutela della salute pubblica e dell'incolumità del personale.

Il Contraente si obbliga espressamente a mantenere indenne e manlevata SEI Toscana da qualsiasi richiesta di terzi e conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione di quanto previsto dalla presente disposizione e, più in generale, conseguente ad attività e/o omissioni dello stesso nell'esecuzione del contratto.

13.6 PENALI

Sono qualificati come inadempienze, qualora non siano causati da situazioni sopravvenute ed imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati, riportati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che comporteranno l'applicazione di penali.

Lievi inadempienze:

- mancato pagamento anche di una sola rata di premio delle polizze che pregiudichi il mantenimento in vigore delle medesime;
- mancato pagamento di dipendenti, subcontraenti, professionisti, enti assicurativi e/o previdenziali nei termini stabiliti dalla norma e dal contratto;
- ulteriori inadempienze contrattuali che non pregiudicano lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.

Le lievi inadempienze comporteranno l'applicazione di una penale da € 100,00 a € 1.000,00 oltre all'obbligo per l'Affidatario di adempiere/adequare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente.

Gravi inadempienze:

- mancato avvio a recupero del CSS in difformità alla programmazione accettata con un preavviso inferiore alle 48 ore;
- Violazioni di norme e misure di sicurezza;
- Violazioni reiterate di fattispecie che costituiscono lievi inadempienze;
- Altre inadempienze contrattuali che pregiudichino il corretto e regolare svolgimento del servizio.

Le gravi inadempienze comporteranno l'applicazione di una penale da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre all'obbligo per l'Affidatario di adempiere/adequare la prestazione non eseguita o eseguita parzialmente.

A seguito del ripetersi per tre volte nel corso di un anno solare di fattispecie che integrino una grave inadempienza, SEI si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., senza bisogno di diffida o costituzione in mora, di incamerare a titolo di penale la cauzione definitiva presentata a titolo di garanzia dell'appalto, nonché il diritto di esigere il risarcimento di ogni e qualsiasi eventuale maggiore danno che ne derivasse, anche di immagine.

La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte della Committente, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi;
- c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla Committente.

Oltre ai precedenti casi di inadempienze lievi e gravi, saranno applicate ulteriori penali al verificarsi dei seguenti casi di inadempienze tecniche connesse al servizio, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza tecnica	Penale
Mancato avvio a recupero del rifiuto secondo programma settimanale richiesto	€/mancato ritiro 600,00

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o, in via preferenziale, posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o, sempre in via preferenziale, posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.
- 5) Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la Committente, la stessa potrà procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti relativi alle penali di cui al presente articolo, in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o, in via preferenziale, posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o, in via preferenziale, posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

13.7 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CREDITI

Senza previo consenso scritto da parte di SEI Toscana, è fatto espresso divieto al Contraente di cedere, in tutto o in parte, sotto qualsivoglia forma, il contratto e/o i crediti rivenienti dallo stesso.

13.8 RECESSO

Il contratto si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modificazione per fatti diversi e indipendenti dalla volontà delle parti, con la conseguenza che SEI Toscana non può garantire la durata ed il mantenimento in vigore del contratto in caso di modificazione dei suddetti presupposti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i predetti presupposti è ricompreso il mantenimento, da parte di SEI Toscana, della propria attività di Gestore del servizio pubblico di igiene urbana. Di conseguenza, per il caso di modifica dei suddetti presupposti, SEI Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore del/i soggetto/i selezionato/i.

Fermo quanto precede e fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto, SEI Toscana si riserva la facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso a favore del Contraente, al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi:

- allorché il Contraente versi in stato di insolvenza o deliberi di assoggettarsi alla procedura di fallimento in proprio o ad altra procedura concorsuale o nei confronti dello stesso sia presentata istanza di fallimento o lo stesso sia assoggettato e o sia oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di ammissione ad un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure sia posto in liquidazione;
- cessione, conferimento o affitto di azienda o di ramo di azienda da parte del Contraente;
- fusione o scissione del Contraente.

13.9 RISOLUZIONE

Fermo ogni altro rimedio di legge e/o di contratto, e fatto salvo in ogni caso il diritto di SEI Toscana ad essere risarcita di tutti i danni subiti, il contratto si intenderà risolto di diritto al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi, riferiti tutti al Contraente:

- qualora il Contraente venga a perdere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- inadempimento grave e reiterato agli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di adozione della delibera societaria e/o di analogo provvedimento dell'organo amministrativo avente ad oggetto la presentazione di domanda di concordato preventivo e/o di istanza di fallimento in proprio o nel caso di presentazione di istanza di fallimento da parte di terzo creditore e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell'indebitamento o di concordato con i creditori a carico del soggetto selezionato ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Contraente;
- mancato invio da parte del Contraente, in occasione della liquidazione delle singole fatture, del proprio DURC e della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assolvimento degli obblighi retributivi e fiscali verso i propri dipendenti;
- irregolarità, anche solo parziale, del DURC;
- mancato invio da parte del Contraente, in occasione della liquidazione delle singole fatture avente per oggetto, in toto o parzialmente, prestazioni oggetto di subappalto, del DURC del subappaltatore e della dichiarazione dello stesso subappaltatore resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assolvimento degli obblighi retributivi e fiscali verso i propri dipendenti;
- violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- applicazione di penali complessivamente superiori al 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale;
- allorché il Contraente ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione di SEI;
- in caso di provvedimenti da parte delle autorità competenti che accertano la violazione di norme ambientali o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- frode ai danni di SEI Toscana.

13.10 FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente o derivante o comunque connessa con l'affidamento del servizio in questione è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

13.11 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010.

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente lettera, SEI Toscana - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto i singoli contratti, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con posta elettronica certificata, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Ove l'appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a SEI Toscana ed alla Prefettura competente. L'appaltatore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

13.12 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE RELATIVAMENTE AL D.LGS. 231/01

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", di non aver riportato condanne definitive e di non essere imputato in procedimenti penali per i reati di cui al suddetto decreto.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a non commettere, né agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché a cooperare al fine della prevenzione degli stessi.

In caso di rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo rappresentante per supposti reati richiamati dal D.Lgs. 231/01, che incidano sull'affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine di SEI Toscana, sarà facoltà di quest'ultima dichiarare risolto l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Il Fornitore ha preso visione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 predisposto da SEI Toscana e si obbliga ad accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione nel sito web www.seitoscana.it), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

13.13 RISERVATEZZA

Le Parti, così come i propri rappresentanti, amministratori, dipendenti, e consulenti, manterranno strettamente confidenziali e riservati i termini e le condizioni del presente Contratto e di ogni altro documento relativo o conseguente e non faranno rivelazioni concernenti gli stessi ad alcuno senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Fermo restando quanto sopra esposto, gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto non saranno applicati alle seguenti informazioni:

- a) quelle che le Parti o una di queste siano obbligate a rivelare in base a procedimenti giudiziari, arbitrari

o amministrativi o in base ad altre normative obbligatorie, ma solo entro i limiti delle informazioni richieste nell'ambito di tali giudizi o delle richieste delle Autorità;

- b) quelle per le quali sia dimostrabile che erano già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione del presente Contratto;
- c) quelle per le quali sia dimostrabile essere state precedentemente in possesso delle Parti o acquisite indipendentemente dalle Parti senza una violazione del presente Articolo.

13.14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), dal d. lgs. 101/2018 e dal d.lgs. 196/2003 nelle parti applicabili e da ogni altra norma in materia, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzo e la conservazione dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del Contratto e ne prestano, occorrendo, espresso consenso.

Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato tra cui il diritto di accesso (Art. 15 GDPR), il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), il diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR), il diritto di limitazione al trattamento (Art. 18 GDPR), il diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR), il diritto di opposizione (Art. 21 GDPR).

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Gestore, pertanto, si impegna a trattare tutti i dati personali e particolari di cui è venuto o verrà a conoscenza nell'ambito del Contratto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste per legge e in osservanza dei provvedimenti eventualmente assunti, a tale riguardo, da SEI.

Allegati:

1. analisi merceologica (lotto 18G);
2. analisi di classificazione (lotto 22G);
3. ultimo quadro riassuntivo (non completo pre-interruzione della produzione) di classificazione secondo EN 15359 (lotti dal 18G al 24G);
4. ultimo quadro riassuntivo completo di 10 lotti (ultima classificazione completa) di classificazione secondo EN 15359 (lotti dal 08G al 17G).